

UNO SCENARIO IN MUTAMENTO

Negli ultimi anni si sta progressivamente **superando una dimensione esclusivamente “istituzionale” nella gestione delle politiche attive del lavoro.**

Questo scenario si evince da alcune **recenti riforme** che **hanno gettato le basi per l’attribuzione a privati di facoltà d’intervento sul terreno della promozione dell’occupabilità** a favore di lavoratori svantaggiati.



I PATRONATI

Tra i soggetti dotati di una nuova capacità d’azione in materia di “promozione dell’occupabilità”, vi sono anche i Patronati.

Già la **legge di Riforma dei Patronati n.152 del 2001** (art.10) affida agli istituti di Patronato **compiti di promozione dell’interesse dei cittadini in materia di mercato del lavoro.**

Più recentemente la **legge n. 111 del 2011** (art. 29) - **ha autorizzato allo svolgimento delle attività di intermediazione i patronati**, modificando il testo dell’art. 6 del dec. legislativo n.276/03.

Definizione di “attività di intermediazione” (Articolo 2, del D.L.vo 276/2003):

*“L’attività di **mediazione tra domanda e offerta di lavoro**, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo*”*

*Fonte: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03276dl.htm>